



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001768 del 4 settembre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1168, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 559/DDA/EL)

Con istanza DDA/1168, pervenuta in data 31 agosto 2017 (prot. n. DDA/0001763), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://musicaq.eu>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Gualazzi | Rainbows Gualazzi”, disponibile alla pagina internet <omissis>
- “Gualazzi | Reality and fantasy”, disponibile alla pagina internet <omissis>
- “Marley | One Love”, disponibile alla pagina internet <omissis>
- “Marley | Kinky Reggae”, disponibile alla pagina internet <omissis>
- “Marley | Redemption song”, disponibile alla pagina internet <omissis>
- “Marley| Buffalo Soldier”, disponibile alla pagina internet <omissis>
- “Marley| Jamming”, disponibile alla pagina internet <omissis>
- “Marley| Positive vibration”, disponibile alla pagina internet <omissis>
- “Marley| Is this love”, disponibile alla pagina internet <omissis>
- “Marley| Sun is Shining”, disponibile alla pagina internet <omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato per conto di un soggetto non identificabile dalla società Name.com Inc. con indirizzo in 414 14th Street #200 Denver, Colorado 80202, raggiungibile all'e-mail abuse@name.com;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Ovh Sas, con sede in rue Kellermann n. 2 - 59100 Roubaix - France e indirizzo di posta elettronica abuse@ovh.net, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Roubaix, in Francia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1168 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento. Inoltre, si rilevava che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione dell'Autorità con delibera n. 49/15/CSP.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Emilia Lamonica, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1168", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 18 settembre 2017**.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore